

TRADUZIONE NON UFFICIALE A CURA DI ILENIA GRANITTO,
LAW/COMITATO PER LA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI, RECEPITA DA AMNESTY
INTERNATIONAL – SEZIONE ITALIANA, A CURA GIULIA TESTA

Nazioni Unite
A/HRC/20/16/Add.2

Assemblea Generale

Distr.: Generale
15 giugno 2012

Originale: inglese

Consiglio Diritti Umani

Ventesima sessione

Agenda item 3

**Promozione e protezione di tutti i diritti umani,
civili, politici, economici, sociali e culturali
incluso il diritto allo sviluppo**

**Rapporto della Special Rapporteur sulla violenza contro le donne,
le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo**

Addendum

Missione in Italia* **

Sommario

Questo rapporto contiene i risultati emersi dalla visita in Italia della Special Rapporteur sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, effettuata dal 15 al 26 gennaio 2012. Esamina la situazione della violenza contro le donne nel paese prendendo in considerazione le sue cause e le conseguenze. Tratta anche della risposta da parte dello Stato per prevenire tale violenza, proteggere e fornire mezzi di ricorso legali alle donne che hanno subito tale violenza, e per perseguire e punire gli autori.

* Il sommario è distribuito in tutte le lingue ufficiali. Il rapporto, che è allegato al sommario, è distribuito solo nella lingua in cui è stato presentato.

** Presentazione tardiva.

**Rapporto della Special Rapporteur sulla violenza contro le donne, le
sue cause e conseguenze sulla sua missione in Italia
(15–26 gennaio 2012)**

Indice

	Paragrafi	Pagina
I. Introduzione	1–5	4
II. Il contesto economico e politico italiano e le sue implicazioni per i diritti delle donne	6–13	5
A. Popolazione	6–8	5
B. Contesto politico ed economico	9–10	5
C. Condizione generale delle donne nella società	11	6
D. Donne e occupazione	12–13	6
III. Manifestazioni di violenza contro donne e bambine	14–37	7
A. Violenza domestica	14–18	7
B. Femminicidio	19–20	8
C. Violenza contro donne delle comunità Rom e Sinti	21–24	8
D. Violenza contro le donne migranti	25–29	10
E. Donne nelle strutture di detenzione	30–35	11
F. Donne affette da disabilità	36–37	12
IV. Risposta dello Stato alla violenza contro le donne	38–63	13
A. Sviluppi del quadro legislativo	38–52	13
B. Sviluppi del quadro istituzionale e delle politiche	53–63	16
V. Servizi di supporto per le donne vittime di violenza.....	64–66	17
VI. Sfide principali	67–90	18
A. Accesso alla giustizia/quadro legale	69–72	18
B. Donne vittime di forme multiple di discriminazione	73–78	19

C. Donne nelle strutture di detenzione.....	79–81	21
D. Donne e occupazione.....	82–84	21
E. Raccolta dati e statistiche	85–86	22
F. Supporto e risposta coordinati	87–90	22
VII. Conclusioni e raccomandazioni	91–97	23
A. Riforme legislative e politiche	94	23
B. Mutamenti sociali e iniziative di sensibilizzazione	95	24
C. Servizi di supporto	96	25
D. Raccolta dati e statistiche.....	97	25

I. Introduzione

1. Dietro invito del Governo, la Special Rapporteur sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, ha condotto una visita ufficiale in Italia dal 15 al 26 gennaio 2012. L'obiettivo della visita era esaminare la situazione della violenza contro le donne in quattro sfere, vale a dire la casa, la comunità, la violenza perpetrata o condonata dallo Stato e la violenza nel contesto transnazionale. Le manifestazioni di violenza esaminate durante questa missione includono violenza domestica; femminicidio; violenza contro le donne vittime di forme multiple di discriminazione, comprese donne Rom, Sinti e migranti, donne detenute, donne affette da disabilità e persone transgender.
2. La Special Rapporteur desidera esprimere la sua gratitudine al Governo dell'Italia per l'eccellente cooperazione fornita prima, durante e dopo la sua visita al Paese¹. Durante la visita a Roma, Milano, Bologna e Napoli, si sono svolte consultazioni con alti funzionari dei Ministeri degli Interni; della Difesa; della Giustizia; del Lavoro; delle Politiche Sociali e delle Pari Opportunità; della Sanità; dell'Istruzione; e della Cooperazione Internazionale e dell'Integrazione. La Special Rapporteur ha incontrato anche funzionari dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria. Ha tenuto incontri con membri della Commissione Straordinaria Diritti Umani del Senato e del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani.
3. I suoi incontri hanno anche incluso quelli con i Presidenti del Tribunale per i Minorenni e della Corte di Cassazione, i rappresentanti del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale di Roma e i membri dei Dipartimenti degli Affari giudiziari e dell'Amministrazione Penitenziaria, così come della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.
4. La Special Rapporteur ha visitato il servizio di assistenza anti-violenza all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma e centri e rifugi anti-violenza a Roma e Imola. Ha incontrato rappresentanti di organizzazioni della società civile a Roma, Milano, Bologna e Napoli. La sua missione ha incluso anche visite al centro immigrazione di Ponte Galeria, Roma; al carcere di Rebibbia, Roma; all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere; all'Istituto Penale per Minorenni di Nisida, a Napoli, e alla Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, Napoli. Ha visitato un insediamento autorizzato per la comunità Rom e Sinti a Roma e ha partecipato a un evento pubblico sulla violenza contro le donne organizzato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
5. La Special Rapporteur è grata a tutti i suoi interlocutori, in particolare alle vittime di violenza e alle donne in detenzione e nei rifugi anti-violenza che hanno condiviso le loro esperienze con lei. Auspica un dialogo proficuo e costante con il Governo e le altre parti interessate sull'attuazione delle sue raccomandazioni.

¹ La Special Rapporteur desidera ringraziare in particolar modo il Governo italiano per aver accettato di rispondere al rapporto corrente in un lasso di tempo molto breve.

II. Il contesto economico e politico italiano e le sue implicazioni per i diritti delle donne

A. Popolazione

6. La popolazione in Italia è caratterizzata da un aumento della popolazione anziana a causa dei bassi tassi di natalità e l'aumento di aspettativa della vita². Secondo i dati dell'Istituto Nazionale Italiano di Statistica (ISTAT), il 20,3 per cento della popolazione aveva 65 o più anni nel 2010. La popolazione è equamente divisa tra donne e uomini³.
7. Nel 2011 la percentuale di migranti in Italia è aumentata del 7,9 % rispetto al 2010, principalmente a causa della nascita della seconda generazione di migranti. Gli stranieri sono distribuiti in modo diseguale all'interno del paese con l'86,5 % concentrato nel nord e nel centro del Paese e il resto nel Sud⁴. La maggior parte proviene da Ucraina, Marocco, Repubblica di Moldavia, Cina, Bangladesh, India, Egitto, Senegal, Albania e Pakistan (CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, par. 289). I migranti costituiscono il 7,4 % della popolazione con le donne che rappresentano circa la metà di tutti i migranti residenti in Italia⁵.
8. A seconda della fonte, ci sono circa 130,000-170,000 Rom, Sinti e Camminanti che vivono in Italia e rappresentano lo 0,2 % della popolazione⁶. Circa la metà di tutti i Rom e Sinti che vivono in Italia sono cittadini italiani, mentre il 20-25 % vengono da altri Stati membri dell'Unione Europea (la stragrande maggioranza dalla Romania). I rimanenti provengono da Stati non dell'Unione Europea oppure sono apolidi⁷.

B. Contesto politico ed economico

9. L'Italia è governata da un governo tecnico composto di un nuovo Primo Ministro e Consiglio dei Ministri a seguito del voto di fiducia del Parlamento italiano del novembre 2011. Le questioni politiche fondamentali comprendono la gestione e i tentativi di ridurre il debito pubblico italiano (120% del prodotto interno lordo), la salvaguardia del sistema bancario e il mantenimento dell'Italia nell'Euro Zone⁸. I rappresentanti di questo Governo riconoscono i loro poteri e tempi limitati per introdurre ampie modifiche legislative e che il loro obiettivo principale è quello di concentrarsi sulle riforme strutturali del mercato economico e del lavoro per affrontare la crisi economica interna, che è aggravata dalla crisi regionale e internazionale.
10. Ai sensi delle modifiche costituzionali, una crescente autonomia è stata delegata alle autorità locali in Italia (CEDAW/C/ITA/6, par. 7). Un quadro giuridico (Legge No. 42/2009) e un

² Progetto Leonardo Da Vinci, *Un'Europa che invecchia. Sfide del settore dei servizi alla terza età a livello europeo*, p. 2

³ ISTAT, La popolazione italiana, 2012. Disponibile all'indirizzo www.istat.it/en/archive/51649.

⁴ ISTAT, Popolazione straniera residente in Italia, 2011. Disponibile all'indirizzo www.istat.it/en/archive/40658.

⁵ International Organization for Migration, Italy Facts and figures, 2010. Disponibile all'indirizzo www.iom.int/jahia/Jahia/italy.

⁶ Senato della Repubblica – Commissione Straordinaria per la protezione e promozione dei diritti umani, “Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Camminanti in Italia” (2011), p. 18.

⁷ European Roma Rights Centre (ERRC), Osservazione and Amalipé Romanò, submission per la Revisione Periodica Universale, febbraio 2010, p. 1.

⁸ Economist Intelligence Unit, Italy factsheet 2012.

processo in corso sul federalismo fiscale aumenteranno ulteriormente l'autonomia regionale in materia di imposte e oneri fiscali.

C. Condizione generale delle donne nella società

11. Gli stereotipi di genere, che predeterminano i ruoli di uomini e donne nella società, sono profondamente radicati⁹. Le donne portano un pesante fardello in termini di cura della casa, mentre il contributo degli uomini ad essa è tra i più bassi nel mondo¹⁰. Per quanto riguarda la loro rappresentazione nei media, nel 2006, il 53% delle donne apparse in televisione non parlava, mentre il 46% era associato a temi quali il sesso, la moda e la bellezza e solo il 2% a questioni di impegno sociale e professionale¹¹.

D. Donne e occupazione

12. Nonostante l'articolo 51 della Costituzione, che rafforza il principio della parità di genere, le donne sono sottorappresentate nell'ambito dell'impiego pubblico e privato, a livello nazionale, regionale e locale (CEDAW/C/ITA/CO/6, comma 32.) . Secondo dati forniti dal Governo, le alte posizioni manageriali in entrambi i settori, pubblico e privato, sono ancora dominate dagli uomini, anche nei luoghi di lavoro dove le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro¹². Ad esempio, solo il 50% della personale dirigente nelle scuole e il 38 % dei medici sono donne¹³. All'interno della Polizia di Stato, le donne nei vari gradi costituiscono il 14,9 % del personale, mentre nelle Forze Armate i membri di sesso femminile rappresentano il 3,48 % del personale totale¹⁴. Nel corpo dei Carabinieri, gli agenti di sesso femminile al di sopra del rango di sottufficiali rappresentano l'1,37% del personale totale¹⁵.
13. Inoltre, vi sono significative differenze regionali nel tasso di disoccupazione con tassi bassi a nord ed alti nel sud¹⁶. Nel 2011 il tasso di disoccupazione delle giovani donne del Sud Italia era pari al 44,6% mentre il tasso medio di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 29,1%¹⁷. Le donne e i giovani hanno tassi di disoccupazione più alti rispetto agli uomini¹⁸. Le donne affette da disabilità sono svantaggiate sia per quanto riguarda l'accesso

⁹ Comitato CEDAW, Considerazione dei rapporti presentati dagli Stati parte in base all'articolo 18 della Convenzione sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne, Sesto rapporto periodico, Italia, UN Doc. CEDAW/C/ITA/6, par. 151-152.

¹⁰ ISTAT, Work life balance (2008), pp. 22-23. Disponibile all'indirizzo:

www3.istat.it/dati/catalogo/20080904_00/arg_08_33_conciliare_lavoro_e_famiglia.pdf.

¹¹ Piattaforma italiana, rapporto ombra presentato al Comitato CEDAW, 2011, p. 26.

¹² Informazione fornita dal Ministero delle Pari Opportunità.

¹³ Ibid.

¹⁴ Informazione fornita dal Ministero della Difesa.

¹⁵ Informazione fornita dal Corpo dei Carabinieri.

¹⁶ United States Department of State, *Background note on Italy*, 2012.

¹⁷ Secondo l'ISTAT, che è l'Istituto Nazionale di Statistica, si dovrebbe considerare che nel 2011 il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto una media del 29.1 per cento, anche se questa percentuale ha raggiunto il 44.6 per cento per le giovani donne residenti nel Sud Italia (ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro, Media 2011).

¹⁸ Secondo l'ISTAT, il 60.6 per cento delle madri fra i 25-54 anni è attiva nel mercato del lavoro e le lavoratrici rappresentano il 55.5 per cento, mentre i padri che lavorano raggiungono il 90.6 per cento (*Conciliazione tra lavoro e famiglia*, ISTAT 2010).

all'occupazione che per quanto riguarda il reddito¹⁹. Le donne migranti hanno otto volte più probabilità di essere impiegate in un lavoro poco qualificato delle loro omologhe italiane²⁰.

III. Manifestazioni di violenza contro donne e bambine

A. Violenza domestica

14. I fornitori di servizi indicano che, con un tasso di diffusione fino al 78%²¹, la violenza domestica è la forma di violenza più diffusa che continua a colpire le donne in tutto il paese. Un'indagine nazionale condotta nel 2006 ha stimato che il 31,9 per cento delle donne tra i 16 ei 70 anni subiscono violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita e che il 14,3 per cento di loro abbia subito almeno un episodio di violenza fisica o sessuale dal loro attuale o ex partner²².
15. Inoltre, gli atti di violenza domestica sono per la maggior parte gravi, con il 34,5 per cento delle donne che denunciano di essere vittima di gravi episodi di violenza; il 29,7 per cento di loro ha dichiarato che era sufficientemente grave, mentre il 21,3 per cento delle vittime si è sentito in pericolo quando la violenza è stata perpetrata. Eppure solo il 18,2 per cento di quelle donne considerava la violenza domestica un reato e il 36 per cento lo accettava come un fatto comune. Allo stesso modo, solo il 26,5 per cento delle donne considerava lo stupro o il tentato stupro un crimine²³.
16. La violenza domestica nella sfera privata rimane in gran parte invisibile e sotto-denunciata²⁴. Anche se le statistiche della Procura di Roma indicano un leggero aumento di denunce in materia di reati sessuali e violenza domestica nel 2010, il 96 per cento delle donne vittime di atti violenti da parte di non-partner, e il 93 per cento delle vittime di abusi da parte del partner non segnalano i casi alla polizia. Allo stesso modo, la maggior parte dei casi di stupro (91,6 per cento) non sono denunciati alla polizia. Inoltre, il 33,9 per cento delle donne che hanno subito violenza per mano di un partner e il 24 per cento da un non-partner non hanno mai parlato di quello che è successo loro (CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, para . 90).
17. La Special Rapporteur è stata informata dei casi di violenza domestica portati dinanzi ai giudici che sono caduti in prescrizione, a causa di lunghi ritardi nel completamento dei processi²⁵. Un esempio è l'esperienza di una madre a Napoli la cui figlia è stata uccisa dal

¹⁹ Comunque, viene evidenziato che nel 2010 solo il 6.4 per cento delle donne con limitazioni gravi lavoravano rispetto al 12.9 per cento degli uomini. Nella popolazione, la percentuale è il 39.8 per cento delle donne rispetto al 61.1 per cento degli uomini. Anche rispetto al reddito guadagnato lo svantaggio per le donne con limitazioni è evidente: oltre il 70 per cento di queste donne, rispetto al 48.7 per cento di uomini con limitazioni gravi, hanno un reddito che oscilla fra lo 0 e 15,000 annuo (ISTAT, Rilevazione *EUSILC*, 2010).

²⁰ In base ai risultati di uno studio effettuato sui dati sulla forza lavoro nel 2006, la percentuale di donne straniere che hanno opportunità di lavorare nei segmenti caratterizzati da abilità lavorative inferiori è circa 8 volte più alta di quella delle donne italiane, mentre per gli uomini stranieri la stessa è "solo" il doppio confrontato con gli uomini italiani (ISTAT, *Gli stranieri nel mercato del lavoro*, 2009).

²¹ Donne in rete contro la violenza (DIRE), III Rapporto Nazionale 2010 Statistiche, p. 1.

²² ISTAT, Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia (2006), p. 2. L'indagine non include le donne non italiane.

²³ Ibid. p. 3.

²⁴ Informazione fornita dal Prof. Calloni nel corso di un evento universitario a Milano.

²⁵ L'alta percentuale di prescrizione nei casi riguardanti la violenza domestica nasce da termini più brevi per le sentenze e da ritardi del sistema. Si veda il caso di una vittima di violenza la cui causa fu iniziata a ottobre 2005 e la cui sentenza è stata emessa nel dicembre 2011. Mentre il ricorso pende, il caso sarà bloccato dalla prescrizione (P.F. Corte di Roma n. 3203/04 RGNR).

marito. Nonostante la sua difesa fosse basata sul delitto passionale, è stato giudicato colpevole e condannato a 16 anni. Il suo processo d'appello è stato ritardato a causa del pensionamento del giudice che presiedeva e della mancanza di un giudice di Corte d'appello che affrontasse la questione. In termini di prescrizione della legge, se la questione non sarà conclusa in tempo, l'imputato sarà rilasciato il prossimo anno.

18. Ulteriori atti di violenza contro le donne possono essere perpetuati grazie alla tendenza al regime di affidamento condiviso dopo lo scioglimento delle unioni. Come risultato di questa situazione, alle donne divorziate o separate che hanno subito violenza domestica in alcuni casi può essere richiesto di mantenere stretti contatti con l'autore della violenza, per quanto riguarda l'educazione dei loro figli²⁶.

B. Femminicidio

19. Il continuum della violenza nella casa si riflette nel crescente numero di vittime di femminicidio. Dall'inizio degli anni 1990, il numero di omicidi di uomini da parte di uomini è diminuito, mentre il numero delle donne uccise da uomini è aumentato²⁷. Un rapporto sul femminicidio basato su informazioni fornite dai media indica che nel 2010 ben 127 donne sono state assassinate da uomini²⁸. Di queste, il 70 per cento erano italiane e il 76 per cento degli autori erano a loro volta italiani²⁹. Ciò contrasta con l'opinione comune che tali crimini siano commessi da uomini stranieri, una percezione rinforzata dai media. Nel 54 per cento dei casi di femminicidio, l'autore era o un partner o ex partner e solo nel 4 per cento dei casi l'autore era sconosciuto alla vittima.
20. Le cause che portano al femminicidio comprendono la separazione di una coppia, il conflitto all'interno della relazione, l'onore, la disoccupazione maschile e la gelosia da parte dell'autore³⁰, fattori che spesso si sovrappongono e coesistono.

C. Violenza contro le donne delle comunità Rom e Sinti

21. La Special Rapporteur ha visitato un insediamento autorizzato per Rom e Sinti a Roma, originariamente costruito per ospitare 800 persone ma che al momento della visita ne ospitava 1,200³¹. E' stata informata che questo aumento è il risultato, tra l'altro, dell'aumento dei tassi di natalità nel campo e di sgomberi degli insediamenti irregolari autorizzati dal Governo sulla base di decreti ed ordinanze amministrative degli anni passati concernenti lo stato d'emergenza, in linea con la legislazione in materia di protezione civile³². Interviste

²⁶ Piattaforma italiana, Rapporto Ombra, p. 103.

²⁷ Linda Laura Sabbadini, Violenza di genere, discriminazione, statistiche economiche: nuove sfide nella misurazione in un'ottica di genere (ISTAT, 2007), p. 5.

²⁸ Casa delle donne per non subire violenza, Indagine sul femminicidio in Italia (Bologna, 2012), p. 6.

²⁹ Ibid.

³⁰ Barbara Spinelli, *Femicide and femicide in Europe. Gender-motivated killings of women as a result of intimate partner violence* ("Femminicidio e femminicidio in Europa. Gli omicidi basati sul genere quale esito della violenza nelle relazioni di intimità"), presentato all'incontro di esperti sugli omicidi basati sul genere convocato dalla Special Rapporteur sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, New York, 12 Ottobre 2011, par. 37.

³¹ Informazione fornita durante un'intervista con il portavoce del campo.

³² Decreto ministeriale (21 maggio 2008) sulla dichiarazione dello stato d'emergenza in Campania, Lazio e Lombardia (dichiarato nullo dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 6050 del 16 novembre 2011); Ordinanze ministeriali nn. 3676/3677/3678 (30 maggio 2008) su urgenti misure di protezione civile per affrontare lo stato di emergenza e n. 3751 (1 aprile 2009) su urgenti misure addizionali di protezione civile per affrontare lo stato d'emergenza; Decreto

con gli abitanti del campo hanno inoltre rivelato una situazione caratterizzata dalla mancanza di un alloggio adeguato dove le famiglie di grandi dimensioni con figli e nipoti vivono in piccoli container; condizioni idriche e igienico-sanitarie insalubri; infrastrutture di riscaldamento ed elettriche limitate. Il campo è isolato dal resto della società italiana. Un residente ha dichiarato: "Guardaci. Abbiamo vissuto a lungo come animali in containers, nel ventunesimo secolo, perché lo Stato ci considera come nomadi. Perché non può fornirci appartamenti?".

22. Interviste con le donne nell'insediamento rivelano che un generale pregiudizio sociale nei loro confronti si riflette anche nei media. Questo rafforza la loro mancanza di fede e fiducia nella società italiana e nello Stato. Mentre le donne Rom in genere non denunciano le violenze alla polizia, un sondaggio rivela che il 26 per cento delle donne Rom intervistate hanno riferito di aver subito abusi da parte della polizia compresi violenza fisica, trattamenti degradanti, commenti razzisti e molestie sessuali³³. Una donna anziana che vive nel campo ha inoltre informato la Special Rapporteur della sua riluttanza e paura di andare fuori dal campo a cercare servizi sanitari e di altro tipo, nonostante la sua nazionalità europea, a meno che non sia accompagnata da coniuge o figlio.
23. Nel settore dell'occupazione, la maggior parte delle donne all'interno di questa comunità non può accedere facilmente al mercato del lavoro a causa di "discriminazione nei loro confronti, gravidanze e responsabilità familiari, basso livello o mancanza di istruzione e formazione professionale, e spesso, divieto da parte dei loro coniugi"³⁴. Le donne intervistate hanno anche menzionato che la pressione della comunità può portarle ad optare per rimanere a casa e dedicarsi alla famiglia, al fine di preservare la propria cultura. Coloro che cercano e riescono a trovare un lavoro sono stigmatizzate e discriminate anche attraverso "l'attribuzione di condizioni di lavoro più difficili, contratti a breve termine con benefici occupazionali limitati, e sono spesso etichettate come ladre e persone pigre. Questo le porta a nascondere la loro origine ai datori di lavoro e ai colleghi"³⁵.
24. Per quanto riguarda l'istruzione, i bambini, che costituiscono oltre il 40 per cento della popolazione Rom e Sinti³⁶, non frequentano regolarmente le scuole, nonostante le leggi e le politiche esistenti. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il 54,7 per cento dei bambini di questi gruppi frequenta la scuola primaria, mentre solo l'1,3 per cento frequenta la scuola secondaria superiore. Lo Special Rapporteur è stato informato di un'iniziativa della società civile in cui le madri delle comunità vengono assunte per assicurare l'istruzione dei figli. Lo fanno accompagnando i bambini da e per la scuola, interagendo con gli insegnanti per conto delle loro famiglie e incoraggiando le famiglie a mandare i propri figli, soprattutto le ragazze, a scuola. Nonostante tali misure, le interviste con le donne che vivono nel campo rivelano che la paura - di discriminazione, intolleranza, bullismo da parte degli alunni, degli insegnanti e della comunità esterna in generale, ma anche la paura di perdere la propria cultura e identità etnica- è la ragione principale per cui i genitori optano di non mandare i propri figli, soprattutto le ragazze, a scuola. Altri motivi

ministeriale (28 maggio 2009) su urgenti misure di protezione civile per affrontare lo stato d'emergenza in Piemonte e Veneto; Decreto ministeriale (17 dicembre 2010) sulla proroga dello stato di emergenza nelle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. Da notare che lo stato di emergenza amministrativo menzionato differisce dallo stato di emergenza descritto nel Patto internazionale sui diritti civili e politici.

³³ ERRC, rapporto parallelo presentato al Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW) sull'Italia, 2011, pp. 4-5.

³⁴ Ibid., p. 11.

³⁵ Idem.

³⁶ Senato della Repubblica, Rapporto Conclusivo, p. 5

che contribuiscono alla dispersione scolastica delle ragazze sono le responsabilità domestiche, la povertà e i matrimoni in età precoce³⁷.

D. Violenza contro le donne migranti

25. Le donne migranti che si trovano in situazione irregolare nel Paese sono vittime di molteplici forme di discriminazione, ulteriormente amplificate dal "pacchetto sicurezza"³⁸. La Special Rapporteur è stata informata durante un'intervista presso un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) di un caso in cui una donna migrante in situazione irregolare che ha denunciato un tentativo di stupro alla polizia è stata trasferita al CIE, invece di ottenere un'azione legale contro l'autore del reato. Incidenti come questi portano ad una continua rivittimizzazione e allo sfruttamento delle donne migranti, in quanto la loro paura di essere arrestate ed espulse agisce come un ostacolo alla denuncia.
26. Le leggi del pacchetto sicurezza hanno anche un impatto sulle donne migranti che si trovano nel paese in seguito a ricongiungimento familiare. La Special Rapporteur è stata informata dai mediatori culturali che lavorano su questioni relative ai migranti a Imola di casi in cui queste donne subiscono violenza domestica, economica e psicologica da parte dei loro coniugi. Il periodo di residenza legale obbligatorio di due anni costringe coloro che non hanno altre opzioni a vivere con coloro dai quali vengono abusate, al fine di acquisire la cittadinanza. La mancanza di informazioni sull'assistenza a loro disposizione da parte delle istituzioni pubbliche e private o di conoscenza del sistema di immigrazione italiano e della lingua aggrava ulteriormente la loro situazione.
27. La legislazione sull'immigrazione³⁹ prevede la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale alle donne vittime di tratta e sfruttamento, in seguito a una dichiarazione del loro status e al completamento dei programmi di assistenza richiesti. Eppure, un colloquio con una vittima di tratta in attesa di deportazione in un CIE ha rivelato che la paura di rappresaglie da parte dei trafficanti, che lei crede abbiano un potere materiale e spirituale su di lei e sulla sua famiglia, le ha impedito di beneficiare di programmi di assistenza alle persone vittime di tratta.
28. In termini di occupazione, la Special Rapporteur è stata informata che la maggior parte delle donne immigrate sono impiegate come badanti/lavoratrici domestiche in case private. Esse si occupano di una serie di compiti, dalla pulizia alla cura dei bambini, delle persone affette da disabilità e degli anziani. Il lavoro di queste dipendenti compensa le carenze del sistema di welfare pubblico, che è limitato da un finanziamento insufficiente (CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, par. 271) e da una popolazione che invecchia e necessita assistenza.
29. Per quanto riguarda l'istruzione, i bambini migranti ricevono istruzione gratuita fino all'età di 16 anni⁴⁰. Tuttavia, poiché sono considerati fonte di disagio e un problema che incide

³⁷ ERRC, rapporto parallelo presentato al Comitato CEDAW sull'Italia, *supra*, p. 13.

³⁸ Decreto legge 91/1992 sul pacchetto sicurezza emendato e convertito in Legge n. 125/2008.

³⁹ Decreto Legislativo 286/1998 sull'immigrazione, in particolare l'articolo 18; Legge 228/2003 contro la tratta degli esseri umani (specialmente art. 13).

⁴⁰ Decreto Presidenziale 394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in accordo con il Decreto legislativo 286/1998.

negativamente sull'efficacia dell'istruzione⁴¹ una recente misura politica prevede un massimo del 30 per cento di studenti non-italiani per classe⁴².

E. Donne nelle strutture di detenzione

30. Secondo i dati forniti dal governo, le donne in carcere rappresentano il 4 per cento della popolazione carceraria complessiva, e il 50 per cento di esse sono straniere⁴³. In generale, i reati per i quali vengono accusate o condannate sono caratterizzati come cosiddetti reati di povertà, con un basso livello di pericolosità per la società.
31. Le condizioni di sovraffollamento e insalubrità sono un problema individuato durante le visite della Special Rapporteur ai centri di detenzione. Ad esempio, nel centro di detenzione femminile a Pozzuoli, 12 donne, tra cui una donna incinta di 8 mesi e una donna di 60 anni, sono state confinate in una cella piena di fumo di sigarette, senza acqua calda nel bagno in comune⁴⁴. Allo stesso modo, l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere, sotto l'amministrazione regionale della Lombardia, che ospita donne e gli uomini che sviluppano disturbi di salute mentale prima o dopo la loro incarcerazione, non solo è sovraffollato, ma anche a corto di personale. Questo è un potenziale rischio di sicurezza sia per i pazienti che per il personale⁴⁵.
32. In tutte le strutture di detenzione che la Special Rapporteur ha visitato, sovraffollamento e risorse limitate hanno contribuito ad aumentare le sfide in materia di accesso alle opportunità di lavoro all'interno del carcere. Per esempio, in una struttura di 198 detenuti, solo 5 avevano l'opportunità di lavorare con una cooperativa situata all'interno del carcere, per la durata del loro soggiorno in prigione⁴⁶. Interviste con le detenute presso il carcere di Rebibbia e il Centro di Detenzione Femminile di Pozzuoli hanno evidenziato anche pratiche discriminatorie da parte del personale carcerario in termini di opportunità o criteri preferenziali per il lavoro, in base alle quali è accordata priorità a detenute condannate con pene lunghe rispetto a quelle con pene brevi o in attesa di giudizio.
33. In termini di accesso all'istruzione, che è considerato come uno dei mezzi per riabilitare i detenuti, in particolare i minori, colloqui privati con la Special Rapporteur hanno rivelato che nel Centro di Detenzione Minorile di Nisida è prevista solo fino a livello di scuola media. Coloro che desiderano proseguire gli studi dovranno farlo una volta che vengono rilasciati. Nel frattempo, seguono classi riconosciute di scuola media, tra cui l'italiano se del caso. Ciò può comportare l'acquisizione di più di una licenza media, cosa che ha portato ad irritazione e disinteresse verso l'istruzione da parte di alcuni minori, come riferito nel corso delle interviste presso il Centro di Detenzione Minorile di Nisida. Lo Special Rapporteur ha notato l'offerta di formazione professionale che si inserisce nel quadro degli sforzi volti a facilitare il reinserimento dei delinquenti minori nella società. Questi corsi sono in gran

⁴¹ Arianna Santero, L'inserimento scolastico degli alunni migranti in Italia, Paper per la Espanet Conference "Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa", Milano, settembre-ottobre 2011, p. 13. La Special Rapporteur prende nota della spiegazione del Governo circa i benefici del sistema di quote per l'esclusione degli stranieri dal sistema educativo.

⁴² Ministero dell'Istruzione, Direzione Scuola, Ordinanza n. 2 del 2012 sull'integrazione di studenti non italiani.

⁴³ Ministero Informazione fornita dal Ministero di Giustizia, Direzione Amministrazione Penitenziaria. In data 13 gennaio 2012, di 2,837 detenute in Italia, 1,168 erano straniere.

⁴⁴ La Special Rapporteur è stata soddisfatta di essere stata informata dopo la missione della sostituzione dei serbatoio dell'acqua rotti.

⁴⁵ Informazione fornita dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere.

⁴⁶ Informazione fornita nel corso delle interviste fatte al Centro di Detenzione Femminile di Pozzuoli.

parte basati su ruoli stereotipati di uomini e donne, e comprendono la produzione della pizza e lavori di carpenteria per i ragazzi e la cucina per le ragazze.

34. Durante la sua visita all'ala femminile di una prigione, la Special Rapporteur ha preso atto della condizione delle donne detenute con figli minori. Ha notato che le strutture erano separate dalle altre sezioni del carcere e che le condizioni erano soddisfacenti. Le donne intervistate nel carcere di Rebibbia erano tutte straniere e si trovavano lì per reati minori legati alla proprietà, per lo più furti. I loro reclami erano connessi con il fatto che erano preoccupate per gli altri figli a casa e che si sarebbero dovute applicare pene alternative, quali gli arresti domiciliari.
35. Altre istanze portate all'attenzione della Special Rapporteur includono l'insoddisfazione per la qualità di alcuni gratuiti patrocinati dallo Stato⁴⁷; le pratiche discontinue seguite da alcuni giudici di sorveglianza nella revisione delle pene per il rilascio anticipato dei detenuti che soddisfino le condizioni per forme alternative di detenzione, e la mancanza di informazioni sulle sentenze e sulle relative motivazioni, che possono favorire la rabbia e l'incomprensione tra i detenuti⁴⁸. Inoltre, la detenzione delle detenute transessuali nelle sezioni maschili della maggior parte delle prigioni le espone a ulteriori violenze⁴⁹.

F. Donne affette da disabilità

36. Sono circa 1,8 milioni le donne affette da disabilità in Italia⁵⁰. Le donne affette da disabilità, comprese quelle con disabilità psichiatriche, sono più esposte alla violenza fisica e sessuale sia in contesti domestici che negli istituti⁵¹. La Special Rapporteur è stata informata di un caso emblematico di violenza sessuale nel corso di un periodo di 40 anni nei confronti di una donna sordomuta. A scuola, era stata vittima di violenza, compresa violenza sessuale, secondo quanto riferito, commessa da sacerdoti. Secondo la vittima, era stata presumibilmente anche violentata ripetutamente e messa incinta da un membro della famiglia e costretta a sottoporsi ad un aborto non sicuro senza il suo consenso. Mentre sul posto di lavoro, è stata presumibilmente violentata dal presidente di una ONG incaricata di fornire assistenza alle persone affette da disabilità, rimanendo incinta. Aveva dovuto lottare con la famiglia, gli ospedali e le associazioni per tenere il suo bambino e crescerlo da sola. A casa, aveva presumibilmente subito violenza domestica per diversi anni dal marito alcolizzato, dal quale dipendeva finanziariamente. La mancanza di informazioni sui mezzi di ricorso legale e i servizi disponibili, nonché il timore di essere ulteriormente stigmatizzata, le hanno impedito di condividere il suo calvario e ricevere assistenza.
37. Inoltre, la Special Rapporteur è stata informata dalla Associazione Disabili Rinnovamento Democratico di Imola che le donne affette da disabilità sono generalmente considerate esseri asessuati, incapaci di fondare e prendersi cura di una famiglia propria o di acquisire un'istruzione e di essere impegnate in attività di guadagno economico. Nonostante l'

⁴⁷ Le intervistate al CIE hanno menzionato la mancanza di interesse del gratuito patrocinio fornito durante le audizioni per l'espulsione.

⁴⁸ Circa 40 donne nel Centro di Detenzione Femminile di Pozzuoli hanno menzionato che le loro richieste per forme di detenzione alternative non erano state valutate o valutate in maniera non coerente. Si è fatto riferimento di un giudice particolare attivo nel procedere in tale senso.

⁴⁹ Informazione fornita nel corso di un'intervista con una persona transgender, vittima di violenza sessuale e fisica nel carcere.

⁵⁰ Informazione fornita dal Ministero della Sanità.

⁵¹ Disabled People International – Italy e Consiglio Nazionale sulla Disabilità, *Rapporto sulle donne con disabilità e i loro diritti umani*, 2012, p. 12

esistente/progressivo quadro normativo e politico per l'integrazione delle donne affette da disabilità, in pratica a queste donne sono offerti talvolta programmi di formazione che le conducono verso posizioni subordinate e a ruoli inferiori nel mercato del lavoro e, di conseguenza, a lavori meno pagati⁵².

IV. Risposta dello Stato alla violenza contro le donne

A. Sviluppi del quadro legislativo

38. L'Italia è parte di una serie di strumenti internazionali e regionali sui diritti umani tra cui la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il suo Protocollo n. 12 in materia di non discriminazione.
39. A livello nazionale, la Costituzione garantisce i diritti umani per tutti e stabilisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

1. La violenza contro le donne

40. Il quadro giuridico italiano per combattere la violenza contro le donne si è evoluto nel tempo. L'autorità maritale è stata abolita ed entrambi i coniugi hanno l'autorità legale di prendere decisioni, comprese quelle relative ai figli⁵³. La violenza sessuale contro le donne è ora un reato penale, piuttosto che un reato contro la morale pubblica, e viene perseguita su denuncia⁵⁴. Il gratuito patrocinio viene fornito alle vittime di stupro, di corruzione di minore e stupro di gruppo⁵⁵. Le mutilazioni genitali femminili sono vietate e punite per legge, con supporto alle vittime, l'istituzione di numeri verdi e iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, incluse come parte delle misure di risarcimento⁵⁶.
41. Esiste una legge specifica sullo stalking che prevede anche la detenzione obbligatoria per gli atti di violenza sessuale anche da parte dei partner, ed è un reato aggravato se commesso contro minori e persone affette da disabilità⁵⁷. Altre misure connesse comprendono l'istituzione di una specifica unità all'interno della polizia (Carabinieri), un numero verde nazionale e finanziamenti statali destinati.
42. L'affidamento condiviso dei genitori è la fattispecie predefinita nelle separazioni coniugali⁵⁸. La Special Rapporteur è stata informata da un'organizzazione della società

⁵² La Special Rapporteur è stata informata dell'esistenza di leggi e politiche a garanzia dei diritti delle donne diversamente abili, inclusa l'offerta di assistenza nell'insegnamento mirata per una migliore integrazione nei settori educativi e occupazionali. Comunque, rappresentanti delle donne diversamente abili e il rapporto summenzionato di Disabled People International – Italy e il Consiglio Nazionale sulla Disabilità (p. 6) confermano l'esistenza di una discriminazione de facto.

⁵³ Legge n. 151/1975 emendante il diritto di famiglia.

⁵⁴ Legge n. 66/1996 contro la violenza sessuale.

⁵⁵ Legge n. 11/2009 sulla violenza sessuale e lo stalking e Legge n. 38/2009 sullo stalking.

⁵⁶ Legge n. 7/2006 sulla prevenzione e la proibizione delle mutilazioni dei genitali femminili.

⁵⁷ Legge No. 11/2009.

⁵⁸ Vedi Legge n. 54/2006 sulla custodia del minore.

civile di Bologna di un trend crescente in cui viene assegnato questo tipo di custodia da parte dei giudici, anche nei casi in cui i bambini sono stati direttamente o indirettamente testimoni di violenza intra-familiare. Ciò è dovuto all'esercizio di discrezionalità giudiziaria, in assenza di una legislazione specifica che affronti tali circostanze e che possa offrire mezzi di ricorso legali per la protezione di donne e bambini. La Special Rapporteur nota che un certo numero di giudici del Tribunale dei Minori di Roma tentano di colmare la lacuna nella legge interpretando il "pregiudizio che può essere sofferto dal bambino" negli articoli 330 e 333 del Codice Civile, al momento di decidere circa la perdita di diritti parentali⁵⁹.

43. Misure di tutela giurisdizionale nel contesto della violenza intra-familiare (artt. 342 bis e ter del Codice Civile) consentono un ricorso ex parte ad un giudice civile in casi urgenti. Sono fornite misure di protezione, quali la rimozione del perpetratore dalla famiglia, che vieta alla persona di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, la possibilità di sporgere denuncia per abuso emotivo e psicologico, interventi da parte dei servizi sociali o dei centri anti-violenza e il pagamento regolare di alimenti⁶⁰. La violazione di tali misure di protezione civile è sanzionata penalmente con la reclusione o con una multa (art. 388 del Codice Penale).

2. Donne vittime di forme multiple di discriminazione

(a) Donne Rom e Sinti

44. Decreti e ordinanze di stato di emergenza amministrativa⁶¹ sono stati adottati in conformità alla legislazione in materia di protezione civile per regolare gli insediamenti di "comunità nomadi", in cui esse sono considerate come minacce alla sicurezza pubblica. Tali norme prevedono, tra l'altro, il censimento degli individui che vivono in "insediamenti nomadi", il monitoraggio degli insediamenti autorizzati e lo sgombero degli insediamenti irregolari, anche attraverso il ricorso alle agenzie di protezione civile, la polizia e l'esercito⁶².
45. La Special Rapporteur riconosce il recente intervento del Consiglio di Stato che ha dichiarato nullo il Decreto di Stato di emergenza in relazione agli insediamenti nelle regioni di Campania, Lombardia e Lazio⁶³.

(b) Donne migranti

46. Dal 2008 sono state introdotte una serie di misure restrittive in materia d'immigrazione, note come "Pacchetto sicurezza"⁶⁴. Il pacchetto prevede, tra l'altro, limitazioni all'accesso ad

⁵⁹ Piattaforma italiana, Rapporto Ombra, p. 100.

⁶⁰ Legge n. 154/2001 sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

⁶¹ Decreto ministeriale (21 maggio 2008) sulla dichiarazione dello stato di emergenza in Campania, Lazio e Lombardia (dichiarato nullo dal verdetto del Consiglio di Stato n. 6050 del 16 novembre 2011); Ordinanze ministeriali nn. 3676/3677/3678 (30 maggio 2008) su urgenti misure di protezione civile per risolvere lo stato di emergenza e n. 51 (1 aprile 2009) su urgenti misure aggiuntive di protezione civile per affrontare lo stato di emergenza; Decreto ministeriale (28 maggio 2009) su urgenti misure di protezione civile per affrontare lo stato di emergenza in Piemonte e Veneto; Decreto ministeriale (17 dicembre 2010) sulla proroga dello stato di emergenza nelle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. Da notare che lo stato amministrativo di emergenza citato differisce dallo stato di emergenza descritto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.

⁶² Le regioni interessate da questa misura sono Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.

⁶³ Ministero dell'Interno ed altri v. ERRC ed altri, Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6050 di novembre 2011 che dichiara nullo il Decreto dei Ministri (21 maggio 2008) sull'emergenza nomadi.

⁶⁴ Decreto legislativo 92/2008 sulla sicurezza pubblica convertito in Legge n. 125/2008; Legge n. 94/2009 sulla sicurezza pubblica.

alcuni servizi di base per i migranti irregolari, rende un reato sanzionato con la reclusione affittare un alloggio ai migranti irregolari, e crea ronde di cittadini per garantire la sicurezza. Inoltre, la recente Legge n. 94/2009 criminalizza l'immigrazione irregolare, che viene resa punibile con una multa fino a 10.000 euro. Come reato punito d'ufficio, alcuni funzionari e agenti del servizio pubblico, esclusi quelli nei settori della sanità e dell'istruzione, hanno l'obbligo di fornire informazioni in materia d'immigrazione irregolare. Non farlo è un reato ai sensi dell'articolo 331, comma 4, del Codice di Procedura Penale e degli articoli 361 e 362 del Codice Penale.

(c) Donne vittime di tratta

47. La legge n. 228/2003 contro la tratta di esseri umani ha introdotto il reato di riduzione di una persona o mantenimento di lui/lei in schiavitù o servitù, tratta di esseri umani e commercio di schiavi. Essa prevede inoltre la creazione di un programma di assistenza che garantisca, in via transitoria, l'alloggio, il vitto e le cure mediche alle vittime nei centri protetti.
48. La legislazione include anche uno speciale permesso di soggiorno per le vittime della tratta, come parte di un pacchetto di protezione sociale, che è indipendente da qualsiasi denuncia/fornitura di informazioni riguardanti i trafficanti da parte della vittima. Offre inoltre alle vittime di tratta l'opportunità di un programma di integrazione più sostanziale⁶⁵.

(d) Donne affette da disabilità

49. Gli articoli 3, 31, 37 e 51 della Costituzione proteggono le donne affette da disabilità da qualsiasi forma di discriminazione, sia nel campo del lavoro, sia nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive e/o durante la maternità. Altri strumenti legislativi forniscono una protezione in settori quali il diritto alla vita, alla salute, all'assistenza e all'integrazione sociale⁶⁶, all'inclusione nel mercato del lavoro e alla protezione sociale⁶⁷, all'accesso al lavoro⁶⁸ e alla tutela giurisdizionale in caso di discriminazione⁶⁹.

3. Donne nelle strutture di detenzione

50. Le condizioni delle donne in stato di detenzione, in particolare quelle con figli minori, sono migliorate nel corso degli anni. Alcune donne stanno beneficiando di misure alternative alla detenzione, che includono la libertà vigilata sotto la supervisione dei servizi sociali, gli arresti domiciliari, la semilibertà e programmi di rilascio condizionato⁷⁰ che vengono concessi dal Tribunale di Sorveglianza, a determinate condizioni.
51. La Legge n. 62/2011 sul rapporto tra le madri in carcere e i loro figli minori promulgata nel 2011 prevede, inoltre, che le donne detenute che abbiano figli che vivono con loro,

⁶⁵ Decreto legislativo 286/1998 sull'immigrazione (art. 18) emendato dalla Legge n. 189/2002.

⁶⁶ Legge n. 104/1992 sui diritti delle persone diversamente abili.

⁶⁷ Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone diversamente abili.

⁶⁸ Decreto ministeriale 91/2000 sull'accesso al lavoro delle donne con disabilità, Decreto legislativo 216/2003 sulla parità di trattamento nell'occupazione e nelle condizioni di lavoro, Decreto legislativo 145/2005 sulla parità di trattamento nell'accesso all'occupazione, alla formazione vocazionale, alla promozione e alle condizioni di lavoro, Decreto legislativo 198/2006 sul Codice per le pari opportunità.

⁶⁹ Legge n. 67/2006 sulla protezione giuridica delle persone con disabilità.

⁷⁰ Codice di Procedura Penale, art. 656; Legge n. 354/1975, artt. 48-51, 54.

dovrebbero essere detenute in strutture di bassa sicurezza, invece della prigione ordinaria⁷¹. Inoltre, esse possono far vivere i figli con loro fino all'età di 6 anni.

4. Donne e lavoro

52. Un Codice di Pari Opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nell'occupazione ribadisce i principi di uguaglianza di genere e non discriminazione; vieta qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, che comporti o porti alla violazione di diritti umani e libertà fondamentali, e prevede misure per evitare tale discriminazione (CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, cpv. 13). Un'altra normativa prevede la multa e la reclusione dei datori di lavoro nel caso di disparità retributiva tra uomini e donne⁷²; un congedo parentale di due anni per genitori di bambini con gravi disabilità⁷³; accordi flessibili sul lavoro⁷⁴ e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro⁷⁵.

B. Sviluppi del quadro istituzionale e delle politiche

53. Il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) e il Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità sono gli organismi governativi principali che lavorano nei settori della parità di genere e della violenza contro le donne.

54. Il DPO, sotto il Presidente del Consiglio dei Ministri, è responsabile della promozione e del coordinamento delle politiche per le pari opportunità e tutte le azioni governative per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione.

55. Il DPO comprende l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che ha numerose funzioni, tra cui: il monitoraggio di come i media nazionali ritraggono gruppi specifici; è il punto di riferimento designato per l'elaborazione di una strategia nazionale per l'inclusione delle comunità Rom e Sinti; è l'ufficio per l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso e alla fornitura di beni e servizi; ospita il Centro per la lotta contro la pedofilia e la pornografia infantile e il Comitato per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'ambito dei piani nazionali contro la violenza di genere e lo stalking. Il DPO supporta anche le amministrazioni locali nello stabilire e sviluppare Comitati unici per garantire pari opportunità, per la promozione del benessere dei lavoratori e contro la discriminazione. La Commissione per le Pari Opportunità tra uomini e donne, all'interno del DPO, fornisce anche consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche di pari opportunità.

56. Il Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità, attraverso il DPO è incaricato di attuare le politiche in materia di pari opportunità, compreso assicurare un'efficace promozione e coordinamento di tutte le azioni governative in materia di diritti delle donne e pari opportunità nei settori della salute, della ricerca, dell'istruzione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, degli uffici pubblici e della rappresentanza delle donne, della protezione dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, della lotta contro la

⁷¹ Legge n. 62/2011 sul rapporto fra madri detenute e i loro figli minori.

⁷² Decreto legislativo 5/2010 sul divario salariale uomo-donna.

⁷³ Decreto legislativo 151/2001 sulla protezione della maternità e della paternità.

⁷⁴ Legge n. 183/2010 sulla delegazione al Governo di materie connesse con il lavoro faticoso e gli incentivi all'occupazione; Legge n. 183/2011 su modifiche che riguardano alcuni istituti del lavoro.

⁷⁵ Decreto legislativo 81/2008 per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

pedofilia e la pornografia infantile e della garanzia della piena attuazione delle politiche di parità tra i sessi in materia di imprenditorialità e mercato del lavoro. Il Ministro inoltre promuove e coordina tutte le azioni per combattere la tratta e lo sfruttamento di esseri umani e la violenza contro donne e bambine.

57. Altri organismi governativi che hanno un ruolo diretto nella promozione dei diritti delle donne e dell'eliminazione della violenza contro le donne sono i seguenti.
58. Il Consigliere Nazionale per la Parità che si impegna in iniziative volte alla realizzazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne sul posto di lavoro. Il Consigliere coordina la Rete Nazionale di Consiglieri di Parità e Consiglieri Donne in diverse regioni e province.
59. La Commissione Interministeriale per la Prevenzione della Pratica della Mutilazione Genitale Femminile, che è attualmente in fase di riconvocazione, è composta da esperti provenienti da istituzioni governative e non governative competenti. Essa coordina gli interventi del governo volti al contrasto delle mutilazioni genitali femminili⁷⁶.
60. L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è un organo tecnico e consultivo incaricato di sviluppare politiche nazionali per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone affette da disabilità, nonché l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
61. Inoltre, l'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute dei Migranti e il controllo delle questioni legate alla povertà all'interno del Ministero della Salute, le unità speciali anti-stalking del Corpo dei Carabinieri del Ministero della Difesa, le Unità Investigative specializzate della Polizia di Stato che si occupano dei crimini sessuali contro donne e bambini e gli altri organismi all'interno dei Ministeri della Giustizia, dell'Interno e della Cooperazione e l'Integrazione lavorano con il DPO e il Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità, per contrastare la violenza contro le donne e la promozione dei diritti delle donne.
62. In aggiunta, questioni riguardanti la violenza contro le donne vengono affrontate attraverso la costituzione di un team specializzato di pubblici ministeri degli uffici della Procura. Essi sono responsabili dei procedimenti in fatto di abuso sessuale e di non rispetto degli obblighi di sostegno alla famiglia. A Roma, come in altre città, protocolli d'intesa sono firmati tra la magistratura e i rifugi anti-violenza e gli ospedali, per azioni efficaci e coordinate in materia di violenza contro le donne e la protezione delle vittime.
63. A livello di politiche, il Governo ha sviluppato il Piano Nazionale di Azione per combattere la violenza contro le donne e lo stalking, il Piano Nazionale d'Azione su donne, pace e sicurezza (2010-2013) e il Piano Nazionale per l'inclusione delle donne nella forza lavoro (Italia 2020).

V. Servizi di supporto per le donne vittime di violenza

64. Durante la sua visita la Special Rapporteur è stata informata del notevole aiuto alle donne vittime di violenza fornito dalle organizzazioni della società civile che gestiscono rifugi anti-

⁷⁶ Legge n. 11/2009 e Legge n. 38/2009 sullo stalking. La Commissione è attualmente in fase di essere re-istituita.

violenza e centri d'ascolto anti-violenza in reparti di pronto soccorso all'interno degli ospedali. Lo Special Rapporteur riconosce la grande esperienza e competenza che esiste nella fornitura di servizi tra cui l'assistenza legale, sociale, psicologica ed economica alle vittime della violenza contro le donne. Nonostante la limitata disponibilità di risorse per questa attività, la Special Rapporteur è stata informata di forme di partnership pubblico-privato, anche attraverso un sistema di gare d'appalto, che finora ha permesso di continuare questo lavoro per il bene delle donne e delle ragazze che hanno subito violenza.

65. Per quanto riguarda le istituzioni di istruzione superiore, gli incontri con docenti e studenti hanno rivelato il ruolo potenziale delle istituzioni educative per affrontare la violenza contro le donne, in particolare attraverso la ricerca sulla diffusione, le manifestazioni e le cause sistemiche e strutturali di disuguaglianza e discriminazione che più spesso portano alla violenza contro le donne.
66. Durante la sua missione, la Special Rapporteur ha inoltre preso atto del ruolo positivo dei mediatori culturali per la promozione della conoscenza e della comprensione reciproca tra la società ospitante e le comunità migranti, che possono contribuire ad affrontare le varie forme di violenza contro le donne, e lo sviluppo di risposte culturalmente appropriate da parte dello Stato.

VI. Sfide principali

67. La violenza contro le donne resta un grave problema in Italia. Come forma più diffusa di violenza, la violenza domestica continua a colpire le donne in tutto il paese. Il continuum della violenza in casa si riflette nel crescente numero di vittime di femminicidio da parte dei partner, coniugi o ex partner. La maggior parte delle manifestazioni di violenza sono sotto-denunciate nel contesto di una società patriarcale dove la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime in gran parte dipendono economicamente dagli autori della violenza, e persiste la percezione che le risposte dello Stato non saranno appropriate o utili.
68. Il quadro giuridico prevede largamente una protezione sufficiente per la violenza contro le donne. Tuttavia, è caratterizzato da frammentazione, punizioni inadeguate dei colpevoli e mancanza di efficaci rimedi giuridici per le donne vittime di violenza. Questi fattori contribuiscono al silenzio e all'invisibilità che circondano la violenza contro le donne, le sue cause e le conseguenze.

A. Accesso alla giustizia/quadro legale

69. Le vittime di violenza e i rappresentanti della società civile che la Special Rapporteur ha incontrato hanno messo in evidenza la lunga procedura penale, il mancato rispetto delle misure di protezione civile e l'inadeguatezza delle sanzioni pecuniarie e di detenzione nei confronti dei responsabili, che hanno indebolito la natura protettiva di tali misure. Inoltre, i lunghi ritardi nel sistema giudiziario possono incidere sull'esito di un caso. L'istituto della prescrizione permette ad alcuni casi di essere prescritti a causa dei ritardi nel sistema. Inoltre, la mancanza di coordinamento tra i giudici delle sezioni civile, penale e minorile nel trattare le misure di protezione produce a volte giudizi in contrasto fra loro.
70. Un altro problema ricorrente che emerge dalle interviste con le donne è il ritardo o il mancato pagamento degli alimenti da parte dei mariti, nonostante le leggi in vigore criminalizzino tale azione. Come conseguenza di questa violenza economica, stando alle

informazioni fornite in un'intervista con le vittime, le donne sono costrette a vivere in rifugi o con i parenti e a fare ricorso al sistema giudiziario per l'esecuzione del pagamento. Secondo le associazioni che forniscono assistenza legale alle vittime, ricorrere a procedure giudiziarie può richiedere molto tempo e denaro e, a volte, può essere un esercizio futile in quanto le relative risorse patrimoniali potrebbero non essere più disponibili al momento della decisione giudiziaria. La riluttanza dei giudici ad emettere ordinanze che interrompano la disponibilità dei beni in attesa della conclusione della questione crea ulteriori svantaggi alle donne e ai bambini.

71. La pratica di concedere sistematicamente l'affidamento congiunto ai genitori, anche nei casi di violenza intrafamiliare testimoniata dai bambini, consente la perpetuazione della violenza domestica nei confronti delle donne separate e divorziate. La facoltà di limitare o interrompere i diritti dei genitori si presenta in rari casi di denuncia di tentato omicidio o di abuso di minore⁷⁷. Casi in cui l'ex partner ha usato la custodia congiunta del figlio per mantenere la comunicazione e, indirettamente, continuare ad esercitare il controllo sulla ex compagna/moglie (compreso impedirle di scegliere il suo luogo di residenza) sono stati comunicati allo Special Rapporteur⁷⁸.
72. Inoltre, lo Special Rapporteur è stato informato del Disegno di legge s957/2008 sull'affidamento condiviso che è attualmente in Parlamento. Questo Disegno di legge tiene conto della Sindrome di Alienazione Genitoriale per la determinazione dell'affido del minore. Questa sindrome è stata usata da uomini colpevoli di abusi in altre giurisdizioni come terreno per escludere le donne dall'affidamento condiviso⁷⁹. Gli attivisti argomentano che, se adottata, questa legge perpetuerà la violenza sofferta dalle donne. Le obbligherà a mantenere un contatto stretto con i loro aguzzini e creerà un clima di paura per le donne, in quanto le loro azioni saranno monitorate e potranno essere usate da chi abusa per argomentare che la donna sta tenendo i figli lontano dal padre.

B. Donne vittime di forme multiple di discriminazione

73. La categorizzazione delle comunità Rom e Sinti come "nomadi"⁸⁰ – che richiede la creazione di uno stato di emergenza amministrativa e costante sorveglianza⁸¹ – predetermina le condizioni in cui esse devono vivere e può contribuire a creare le circostanze in cui si verifica l'abuso sia domestico che da parte della comunità. La comunità vive in rifugi temporanei, in container, in accampamenti, spesso con condizioni di vita inadeguate, come osservato dalla Special Rapporteur nell'insediamento visitato.
74. Le donne e ragazze provenienti da queste comunità affrontano molteplici forme di violenza e discriminazione sulla base del genere e dell'origine etnica. Ciò si riflette nella loro posizione di svantaggio in settori quali l'occupazione, l'istruzione, la sanità, in alloggi inadeguati e in sfratti arbitrari. Questo a sua volta rafforza la loro mancanza di fiducia e le rende riluttanti a integrarsi con la società esterna. Nelle loro comunità ciò si traduce in

⁷⁷ Informazione fornita da un'organizzazione della società civile di Bologna.

⁷⁸ Piattaforma italiana, Rapporto Ombra, p. 100.

⁷⁹ Disegno di Legge S957/2008 sulla custodia congiunta, presentato al Senato nel marzo 2011.

⁸⁰ La Special Rapporteur è stata informata del fatto che il termine "nomade" non veniva più utilizzato nella Strategia Nazionale per la Inclusione Sociale delle comunità Rom, Sinti e Camminanti di novembre 2011. Ha comunque notato come il termine viene continuato ad essere usato da alcuni funzionari statali.

⁸¹ Nel corso della visita a Roma di un campo Rom, la Special Rapporteur ha notato la presenza di telecamere di sicurezza installate davanti al cancello per controllare i residenti del campo, in linea con il pacchetto sicurezza.

dipendenza dai membri maschi della loro famiglia, che potrebbe essere fonte di violenza domestica. La mancanza di fiducia rafforza l'invisibilità del problema e quindi l'estensione non è nota, sia a livello di Stato che di non – Stato. Questo modello di vita alimenta anche il ciclo intergenerazionale della povertà che colpisce in particolare donne e ragazze.

75. Le sfide affrontate dalle donne immigrate irregolari come conseguenza delle misure legislative e politiche adottate per frenare l'immigrazione irregolare includono la creazione di strutture alternative, illegali che offrono loro servizi che non possono essere ottenuti tramite gli enti pubblici. La Special Rapporteur è stata informata da un'organizzazione della società civile di Roma che le donne immigrate irregolari normalmente non cercano l'accesso alla giustizia o ai sistemi sanitari nonostante le leggi esistenti. La paura di essere denunciate e rimpatriate e la mancanza di informazioni sull'assistenza a loro disposizione gioca un ruolo importante in tali decisioni. Rappresentanti dell'organizzazione della società civile hanno anche riferito alla Special Rapporteur le molteplici forme di discriminazione affrontate dalle donne migranti nell'ambito dell'occupazione. A causa di pregiudizi e stereotipi, la percezione pubblica le inquadra generalmente come lavoratrici domestiche /badanti o sex workers, a seconda della loro nazionalità.
76. In termini di istruzione, l'attuale politica di istituire una quota per gli studenti non italiani, può contribuire ulteriormente al già significativo tasso di abbandono scolastico da parte di minori delle comunità marginalizzate, in particolare delle ragazze che vivono in aree con una alta concentrazione di comunità di immigrati⁸².
77. Per quanto riguarda le donne vittime di tratta, la Special Rapporteur è stata informata da un'organizzazione che assiste le donne vittime di tratta che, nonostante le forti misure anti-tratta, le donne vittime di tratta preferivano richiedere asilo senza dichiarare la propria condizione. Ciò è dovuto a fattori come la mancanza di informazione sulla assistenza a disposizione, inclusi i servizi di assistenza psicologica e accoglienza, la loro condizione psicologica e la paura di danni a se stesse o alle loro famiglie da parte dei trafficanti.
78. Le donne affette da disabilità sono state, per lungo tempo, viste come destinatari passivi di assistenza. Lo Stato, la società e persino i familiari percepivano le donne diversamente abili come invisibili nella migliore delle ipotesi, un peso nella peggiore. Le ragazze e le donne affette da disabilità tendono ad essere meno istruite a causa dell'opinione stereotipata che le considera come dipendenti e bisognose di cure. Educarle è quindi considerato non solo difficile, ma non necessario⁸³. Questa percezione ha talvolta portato a una qualità inferiore di istruzione e, di conseguenza, l'occupazione in ruoli subalterni, nonostante gli esistenti quadri legislativi e di politiche di integrazione delle persone affette da disabilità⁸⁴. In termini di assistenza sanitaria, i colloqui con un'organizzazione della società civile di Imola che lavora con donne affette da disabilità hanno evidenziato la mancanza di consultazione di queste donne per consentire loro di prendere decisioni consapevoli e appropriate in materia di salute e pianificazione familiare.

⁸² Informazione fornita da un'organizzazione della società civile di Bologna.

⁸³ Disabled People International – Italy e Consiglio Nazionale sulla Disabilità, Rapporto sulle donne diversamente abili e i loro diritti umani, 2012, p. 6.

⁸⁴ Ibid.

C. Donne nelle strutture di detenzione

79. Per quanto riguarda le donne in detenzione, sono state sollevate numerose preoccupazioni circa l'esteso potere decisionale dei giudici di sorveglianza. La percezione generale è che le decisioni appaiono influenzate da pregiudizi legati all'etnia della detenuta e alla natura del crimine commesso, specialmente nel caso di crimini gravi⁸⁵. Nel corso delle interviste con la Special Rapporteur al Centro di Detenzione Femminile di Pozzuoli, le donne hanno reiterato che decisioni inconsistenti, ritardi nel rispondere e a volte mancanza di risposta e di un processo rispettoso da parte dei giudici di sorveglianza hanno reso l'accesso a misure alternative di detenzione difficile.
80. La legislazione sulla carcerazione in prigioni a bassa sicurezza di donne con figli fino ai 6 anni può contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e facilitare la loro reintegrazione nella società. Comunque, le sfide includono assicurare che i requisiti per beneficiare di questo e di altri tipi di forme alternative di detenzione, come la detenzione in comunità (case famiglia protette; vedi Legge n.62/2011) siano inclusivi di tutte le donne, in particolare di quelle provenienti dalle comunità Rom, Sinti e immigrate e di quelle senza fissa dimora. In aggiunta, è stata data la dovuta considerazione anche al fatto che non è nel superiore interesse del minore passare gli anni formativi in una prigione.
81. Sono di particolare preoccupazione le limitate opportunità di istruzione e di occupazione nelle strutture detentive, come indicato sopra. L'accesso limitato a tali opportunità, i limiti nelle risorse e le pratiche discriminatorie da parte del personale della prigione nell'allocare tali opportunità, fra l'altro, sono fattori che sono stati portati all'attenzione della Special Rapporteur.

D. Donne e occupazione

82. Nonostante il quadro legislativo su lavoro e occupazione il mercato del lavoro rimane dominato dagli uomini, con le posizioni manageriali ancora una prerogativa maschile, anche in settori dove le donne formano la maggioranza della forza lavoro, come nelle scuole o nei servizi sanitari. Inoltre, l'inadeguatezza dei servizi sociali disponibili per la cura dei bambini e l'assistenza agli anziani, come anche la pratica della firma di lettere di dimissioni in bianco al momento dell'assunzione⁸⁶ sono sfide che contribuiscono alla esclusione delle donne dall'occupazione.
83. Le donne immigrate occupate in servizi domestici/di cura colmano il vuoto nel sistema del welfare sociale e sono esposte al rischio di sfruttamento e discriminazione da parte dei datori di lavoro – in primis per il timore di essere deportate in caso di revoca dei loro contratti⁸⁷. In molte case esse sono esposte a forme multiple di discriminazione e pregiudizi per la loro nazionalità; i loro contratti di lavoro generici e le diverse condizioni e responsabilità di lavoro, che spesso vanno oltre la prestazione di cure fino ad includere il lavoro domestico; le

⁸⁵ Alessandra Gualazzi, Chiara Mancuso e Annalisa Mangiaracina, "Back door sentencing in Italy: common reasons and main consequences for the recall of prisoners", *European Journal of Probation*, Vol. 4, No.1 (2012), p. 80

⁸⁶ La Special Rapporteur ha apprezzato l'informazione che il disegno di legge sulle misure di riforma del mercato del lavoro che inter alia mira a risolvere il problema delle dimissioni in bianco è stato approvato dal Consiglio dei Ministri a marzo 2012.

⁸⁷ Informazione fornita da un'organizzazione della società civile di Imola. La Special Rapporteur ha preso nota che nel caso di revoca di contratti dei lavoratori domestici immigrati, la Legge n. 129/2011 fornisce loro un massimo di 6 mesi di tempo per cercare lavoro presso un altro datore di lavoro. In caso di insuccesso, essi sono allora rimpatriati.

loro ore di lavoro sono irregolari; i loro salari non sono pagati regolarmente e non vi sono opportunità di sviluppo di carriera⁸⁸.

84. Il quadro legislativo e politico sul lavoro non protegge in maniera sufficiente le donne delle comunità marginalizzate che subiscono forme multiple di discriminazione.

E. Raccolta dati e statistiche

85. La Special Rapporteur nota dei limiti negli sforzi delle istituzioni del Governo e delle organizzazioni della società civile nella raccolta disaggregata di dati e statistiche sulla violenza contro le donne, inclusi i femminicidi. La ricerca ISTAT 2006 "Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia" è la fonte ufficiale più recente di dati e i suoi limiti includono il fatto che non riflette accuratamente la reale diffusione della violenza contro le donne e non include dati sulle donne affette da disabilità, sulle donne Sinti, Rom o delle altre comunità vulnerabili.
86. Dati e statistiche disaggregati aggiornati sulla violenza contro le donne sono cruciali per progettare, implementare e monitorare leggi, politiche e programmi. La condivisione di tali dati fra gli enti addetti inclusi i ministeri competenti, le forze dell'ordine, il potere giudiziario e le organizzazioni della società civile è necessaria per valutare l'impatto di tali misure.

F. Supporto e risposta coordinati

87. Il quadro istituzionale relativo ai diritti delle donne comprende un numero di enti e istituzioni governative, sia nella capitale che a livello regionale, con mandati e funzioni simili. Il coordinamento fra questi enti pone sfide, incluso in termini di risorse umane e finanziarie, duplicazione e competizione.
88. In aggiunta, nel corso dei suoi colloqui con le autorità e i rappresentanti della società civile, la Special Rapporteur è stata informata di occasioni in cui fondi destinati alla promozione e protezione dei diritti delle donne, ricevuti dalle autorità di Napoli da donatori come l'Unione Europea, sono stati restituiti o corrono il rischio di essere restituiti, in quanto non spesi. Il mancato disborso di tali fondi alle associazioni per attività nel campo dei diritti delle donne sta portando alla chiusura di tali associazioni. I fattori che contribuiscono alla incapacità del Governo centrale di intervenire in tali casi includono la decentralizzazione del quadro istituzionale come previsto dalla Costituzione, le sfide derivanti dalla mancanza di volontà politica a livello locale e le procedure che possono ostacolare la capacità di gestione e di spesa dei fondi ricevuti. Tutto ciò allora incide sulla responsabilità del Governo centrale di soddisfare, con la dovuta diligenza, gli obblighi internazionali e nazionali di affrontare con efficacia la violenza contro le donne.
89. Per quanto riguarda le organizzazioni della società civile, persone con importante expertise e capacità stanno lavorando per l'avanzamento dei diritti delle donne. Le sfide esistenti comprendono: la gestione dei fondi pubblici che può portare alla mancata implementazione di alcuni casi; una risposta coordinata ed efficace nell'affrontare la violenza contro le donne

⁸⁸ Piattaforma italiana, Rapporto Ombra, p. 126.

e le bambine; e la messa in atto di partnership strategiche con i meccanismi internazionali e regionali per i diritti umani per sostenere ulteriormente la promozione e protezione dei diritti delle donne.

90. Secondo il DIRE, le sfide davanti ai centri anti-violenza includono: standard inadeguati o non comunemente accettati sui ruoli specializzati degli operatori dei servizi; la gestione e la responsabilità delle organizzazioni; il ruolo effettivo dei centri nella prevenzione e contrasto alla violenza; l'assenza e/o inconsistenza nell'ottenere i finanziamenti dal Governo per creare nuovi rifugi anti-violenza e mantenere quelli esistenti; e il fatto che i servizi di sostegno stanno raggiungendo solo un numero limitato di donne vittime di violenza. Le organizzazioni della società civile (incluso il DIRE) si sono fortemente espresse nello spiegare alla Special Rapporteur che a gennaio 2012, 14 rifugi anti-violenza avevano chiuso o erano a rischio di chiusura, a detrimento delle le vittime.
- Allo stesso modo, lo Special Rapporteur è stato informato da un'organizzazione della società civile che gestisce un centro per incidenti ed emergenze all'interno di un ospedale di Roma dell'imminente chiusura di un servizio di assistenza anti-violenza nel pronto soccorso, gestito e finanziato dalle associazioni di donne.

VII. Conclusioni e raccomandazioni

91. **Sono stati fatti sforzi da parte del Governo per affrontare il problema della violenza contro le donne, inclusa l'adozione di leggi e politiche e la creazione e fusione di enti governativi responsabili per la promozione e protezione dei diritti delle donne. Ma questi risultati non hanno portato ad una diminuzione del tasso di femminicidi né si sono tradotti in un reale miglioramento della vita di molte donne e bambine, in particolare delle donne Rom e Sinti, delle donne migranti e delle donne affette da disabilità.**
92. **Nonostante le sfide dell'attuale situazione politica ed economica, gli sforzi mirati e coordinati nell'affrontare la violenza contro le donne attraverso un uso pratico ed innovativo di risorse limitate devono rimanere una priorità. Gli alti livelli di violenza domestica, che contribuiscono ai livelli crescenti di femminicidio, richiedono seria attenzione.**
93. **La Special Rapporteur vorrebbe offrire al Governo le seguenti raccomandazioni.**

A. Riforme legislative e politiche

94. Il Governo dovrebbe:

- (a) Creare un'apposita struttura governativa unica che si occupi esclusivamente del problema di una uguaglianza di genere sostanziale in generale e della violenza contro le donne in particolare, per evitare duplicazione e mancanza di coordinamento;**
- (b) Accelerare la creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani con una sezione dedicata ai diritti delle donne;**
- (c) Adottare una legge specifica per la violenza contro le donne per risolvere l'attuale frammentazione che avviene in pratica a causa dell'interpretazione e implementazione dei codici civili, penali e procedurali;**
- (d) Affrontare il vuoto legislativo nel campo della custodia dei figli e includere norme rilevanti relative alla protezione delle donne che sono vittime di violenza domestica;**

- (e) Fornire educazione e formazione per rafforzare le capacità dei giudici di affrontare in maniera efficace i casi di violenza contro le donne;
- (f) Assicurare la fornitura di un'assistenza legale di qualità attraverso il gratuito patrocinio da parte dello Stato alle donne vittime di violenza, come previsto nella Costituzione e dalla Legge n.154/200 sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari;
- (g) Promuovere le forme alternative di detenzione esistenti, inclusi gli arresti domiciliari e le strutture a bassa sicurezza per le donne con bambini, con una attenzione particolare alla natura largamente non violenta dei crimini per i quali sono state incarcerate e all'interesse superiore del minore;
- (h) Adottare politiche a lungo termine, sensibili al genere e sostenibili per l'inclusione sociale e l'empowerment delle comunità marginalizzate, con particolare attenzione alla salute delle donne, all'istruzione, al lavoro e alla sicurezza;
- (i) Assicurare il coinvolgimento dei rappresentanti di queste comunità, in particolare delle donne, nel progettare, sviluppare e implementare politiche che avranno impatto su di loro;
- (j) Garantire una continua offerta di educazione di qualità per tutti, incluso attraverso un'applicazione flessibile del tetto del 30 per cento per gli studenti non italiani per classe, per fare sì che le scuole siano inclusive in modo particolare nei luoghi in cui la popolazione non italiana è alta;
- (k) Emendare i provvedimenti del "Pacchetto sicurezza" in generale e il crimine di migrazione irregolare in particolare, per garantire accesso alle donne migranti in situazione irregolare agli enti giudiziari e alle forze dell'ordine, senza il timore per la detenzione e la deportazione;
- (l) Affrontare le attuali disparità di genere nei settori pubblico e privato implementando efficacemente le misure fornite dalla Costituzione e da altra legislazione e politiche per aumentare il numero delle donne, incluse le donne dei gruppi marginalizzati, nei settori politici, economici, sociali, culturali e giudiziari;
- (m) Continuare a rimuovere gli ostacoli legali che incidono sull'occupazione delle donne, che sono esacerbati attraverso la pratica di far firmare lettere di dimissioni in bianco, e posizioni e salari inferiori per le donne. Rafforzare il sistema del welfare sociale rimuovendo gli impedimenti all'integrazione delle donne nel mercato del lavoro;
- (n) Ratificare e implementare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori; la Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, Convenzione ILO n. 189 (2011) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici; la Convenzione Europea sulla Compensazione alle vittime di crimini violenti e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

B. Mutamenti sociali e iniziative di sensibilizzazione

95. Il Governo dovrebbe anche:

- (a) Continuare ad effettuare campagne di sensibilizzazione con lo scopo di eliminare atteggiamenti stereotipati circa i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini in famiglia, nella società e sul lavoro;

- (b) Rafforzare la capacità dell'UNAR di realizzare programmi per modificare la percezione sociale delle donne che appartengono alle comunità e gruppi marginalizzati;**
- (c) Continuare ad effettuare campagne di sensibilizzazione mirate, anche con le organizzazioni della società civile, per aumentare la consapevolezza sulla violenza contro le donne in generale e contro le donne dei gruppi marginalizzati in particolare;**
- (d) Formare e sensibilizzare i media sui diritti delle donne compresa la violenza contro le donne, per ottenere una rappresentazione non stereotipata delle donne e degli uomini nei mezzi di comunicazione nazionali.**

C. Servizi di supporto

96. Il Governo dovrebbe inoltre:

- (a) Continuare ad adottare le misure necessarie, incluse quelle finanziarie, per mantenere i rifugi anti violenza esistenti e/o crearne nuovi per l'assistenza e la protezione delle donne vittime di violenza;**
- (b) Garantire che i rifugi operino secondo gli standard internazionali e nazionali per i diritti umani e che meccanismi di responsabilizzazione siano creati per monitorare il supporto fornito alle donne vittime di violenza;**
- (c) Migliorare il coordinamento e lo scambio di informazione fra il potere giudiziario, la polizia e gli operatori psico-sociali e sanitari che si occupano della violenza contro le donne;**
- (d) Riconoscere, incoraggiare e sostenere partnership pubblico-private con le organizzazioni della società civile e le istituzioni educative del livello superiore, per fornire ricerche e risposte per affrontare la violenza contro le donne.**

D. Raccolta dati e statistiche

97. Infine il Governo dovrebbe:

- (a) rafforzare la capacità dell'ISTAT, incluso attraverso la messa a disposizione di fondi consistenti per creare un sistema per la raccolta e analisi regolare e standardizzata dei dati, disaggregati in base alle principali caratteristiche in modo da comprendere la grandezza, le tendenze e le forme di violenza contro le donne;**
- (b) garantire che nel raccogliere tale informazione l'ISTAT collabori regolarmente con le istituzioni ed organizzazioni che già lavorano sulla raccolta dati sulla violenza contro le donne - comprese la polizia, i tribunali e la società civile. L'obiettivo finale dovrebbe essere l'armonizzazione di linee guida per la raccolta dati e l'uso efficace di tale informazione da parte dello Stato e degli attori non statali.**